SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° febbraio 2022.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni. (22A01126) . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 30 novembre 2021.

***Standard* minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.** (Decreto n. 1256/2021). (22A01068). . . . . *Pag.* 1

DECRETO 30 novembre 2021.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000. (Decreto n. 1257/2021). (22A01069) . . . . *Pag.* 5

DECRETO 10 febbraio 2022.

Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e note per la compilazione. (Decreto n. 168/2022). (22A01070). . . . . *Pag.* 18
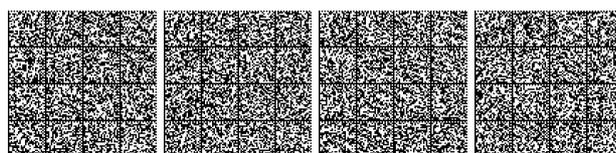
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 24 gennaio 2022.

Modifica del decreto 25 novembre 2021 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (22A01053) . . . *Pag.* 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 gennaio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Carignano del Sulcis». (22A01040). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 4 febbraio 2022.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi del 9 agosto 2021 per danni causati dalle gelate di aprile 2021 nei territori della Regione Piemonte. (22A01043) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 19 settembre 2021. (22A01044) . . . . *Pag.* 28

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 4 al 5 ottobre 2021. (22A01045) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 6 ottobre 2021. (22A01046) . . . . *Pag.* 30

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 857). (22A01124) . . . . *Pag.* 31

ORDINANZA 3 febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 858). (22A01125) . . . . *Pag.* 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 febbraio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan». (Determina n. 137/2022). (22A01147) . . . . *Pag.* 40

DETERMINA 11 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Iloprost Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 136/2022). (22A01148) . . . . *Pag.* 42

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*. (Delibera n. 379/21/CONS). (22A01052) . . . . *Pag.* 44
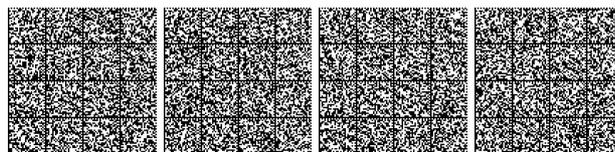
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva». (22A00976). . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuperal» (22A00977). . . . . *Pag.* 48

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano «Zinnat» (22A00978) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Farmalider». (22A00979) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido clavulanico KRKA». (22A00980). . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin e Metformina Teva». (22A00981) . . . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachiverde». (22A00982). . . . . *Pag.* 50

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» (22A00983) . . . . *Pag.* 50

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 457 del 18 maggio 2021 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico». (22A00984) . . . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monodrin occhi». (22A00985) . . . . *Pag.* 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfacaina» (22A01041) . . . . *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefamandolo K24 Pharmaceuticals». (22A01042) *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Aurobindo». (22A01149) . . . . *Pag.* 52

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Niagara Falls (Canada) (22A01047) *Pag.* 54

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Sarnia (Canada) (22A01048). . . . . *Pag.* 55

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Thunder Bay (Canada) (22A01050) *Pag.* 55

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in London (Canada) (22A01051) *Pag.* 56

Ministero della transizione ecologica

Attività di ricerca da svolgere nell'ambito del PNRR Missione M2-C2 - Investimento 3.5: «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno». (22A01049) . . . . *Pag.* 57

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 19 novembre 2021 di individuazione degli incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico. (22A01123) *Pag.* 57
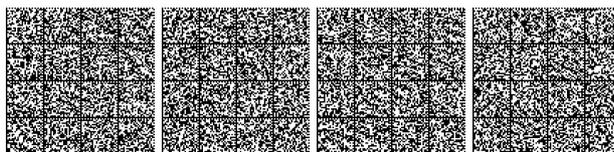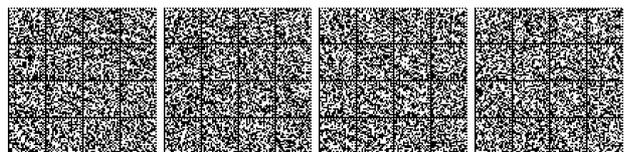
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2022.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 15, della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2020 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2021, n. 26, con cui l'importo è stato fissato in 127,18 euro;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2020 pari a -0,3%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 127,18 euro suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15, della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 126,80 euro.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo del Dipartimento
ASSENZA

22A01126

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 novembre 2021.

***Standard* minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.** (Decreto n. 1256/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», e in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
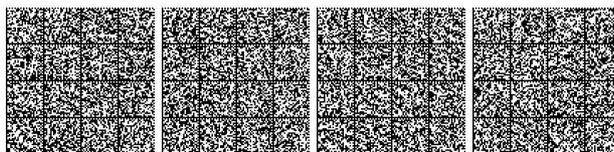
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14 e 15;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, di costituzione della commissione di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 338 del 2000;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: «*a)* al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; *b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi."»;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2021 (rep. atti n. 239);

Visto l'avviso del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui alla nota dell'Ufficio di Gabinetto 23 novembre 2021, prot. n. 42909;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli *standard* minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Art. 2.

Standard *minimi dimensionali e qualitativi*

1. Gli *standard* minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Essi costituiscono i requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione al cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, secondo quanto di seguito previsto e in base alle disposizioni del decreto ministeriale *ex* art. 1, comma 3, della medesima legge n. 338/2000, recante procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.

2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è possibile la redazione di progetti che si discostino di un valore fino al quindici per cento degli *standard* di superficie riportati in allegato A, ove ciò non contrasti con normative regionali o delle province autonome nell'ambito del settore urbanistico ed edilizio ed esclusivamente per le aree funzionali di servizio (AF2, AF3 e AF4).

3. Per gli edifici non destinati a residenze universitarie al momento della pubblicazione del presente decreto e sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, la deroga di cui al comma 2 del presente articolo è estesa anche all'area funzionale residenziale (AF1).

4. Per gli edifici già destinati a residenze universitarie al momento della pubblicazione del presente decreto e sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non è richiesto il rispetto degli *standard* dimensionali riportati in allegato A.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3167

ALLEGATO *A*

1. Finalità

Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività culturali e ricreative.

Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalità urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

2. Definizioni

Per una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono:

residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione «alloggi e residenze per studenti» nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o più unità ambientali destinate allo svolgimento di attività connesse alle principali funzioni svolte;

unità ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di comportamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attività o un raggruppamento di attività compatibili spazialmente e temporalmente.

3. Tipologie di alloggi e residenze per studenti

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitarie può essere liberamente definito dal soggetto richiedente.

Senza precludere l'adozione di altre tipologie, a titolo esemplificativo di seguito vengono indicate alcune delle più diffuse:

1. Ad albergo. L'organizzazione spaziale è generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo è realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi della struttura sono ammesse soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;

2. A minialloggi. Prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato preferibilmente ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno;

3. A nuclei integrati. È costituita da un numero variabile di camere, preferibilmente singole, in grado di ospitare generalmente da 3 a 8 studenti, che fanno riferimento per alcune funzioni (preparazione pasti, pranzo e soggiorno, ecc.) ad ambiti spaziali riservati, dando luogo a nuclei separati d'utenza;

4. Misti. Soluzione nella quale sono compresenti due o più tipologie di alloggi.

La residenza deve inoltre essere in grado di ospitare differenti tipi di utenti (studenti, borsisti, studenti sposati, ecc.), al fine di garantire ed incentivare i processi di socializzazione e integrazione, oltre a garantire, nel caso di rischi per la salute, il distanziamento sociale.

4. Le funzioni delle residenze per studenti

Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità, e precisamente nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali:

AF1, residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

AF2, servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF3, servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF4, servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente e le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale;

accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste;

parcheggio integrato dei mezzi in uso agli utenti e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisiche o sensoriali e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere, tra i quali punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica.

Nelle residenze per studenti può essere prevista la funzione residenziale per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode) (AF4).

5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

5.1. Compatibilità ambientale

I nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti.

Lo studio di fattibilità deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici).

Devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale. Non sono consentiti gli acquisti e le installazioni di caldaie a gas naturale.

Nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente.

In ogni caso, devono essere privilegiati e sostenuti l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo così come indicati nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, deve essere garantita la conformità di ogni intervento al principio «*do-no-significant-harm*» (DNSH), ovvero agli obiettivi ambientali della valutazione DNSH ai sensi del regolamento sulla tassonomia (regolamento UE n. 2020/852).

5.2. Integrazione con la città e i servizi

Nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l'intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui è previsto al fine di costituire un *continuum* nel tessuto sociale e dei servizi.

Le destinazioni urbanistiche e le localizzazioni relative all'edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale, storico, urbano dell'intervento, nonché dalla valutazione della disponibilità fondiaria o dalla consistenza, funzionalità, adeguatezza di edifici esistenti utilizzabili. La valutazione di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilità.

Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.
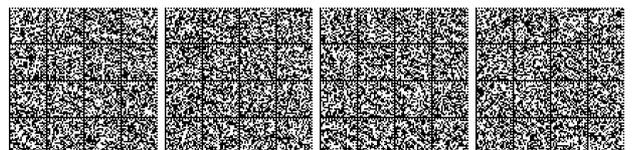
5.3. Compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione

La residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualità e di socialità attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo.

Per quanto riguarda la funzione residenziale devono essere garantiti sia ambiti individuali di studio e riposo che ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti.

Per quanto riguarda i servizi devono essere previsti ambiti collettivi di svolgimento delle attività comuni di tipo socializzante in cui siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio sia da parte del piccolo gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni.

A tal fine è necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell'arredo e delle attrezzature. Lo spazio di connettivo può essere utilizzato per creare quelle opportunità di incontro e socializzazione sia nell'ambito residenziale che in quello dei servizi.

5.4. Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali

Tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti, la residenza per studenti deve prevedere l'integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali: per le nuove costruzioni dovranno essere previsti adeguati cablaggi di rete, finalizzati alla distribuzione interna della connettività dati agli utenti (internet) e a consentire una gestione moderna ed efficiente dei servizi della residenza, anche in ottica «IoT» (*Internet of Things*).

L'edificio deve essere progettato e realizzato per l'attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunità, uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche, la gestione energetica e dei servizi secondo i principi dello *smart building*.

L'applicazione delle nuove tecnologie deve essere condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Ciò comporta una valutazione delle disponibilità tecnologiche e delle eventuali strategie di integrazione e decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati dalla collettività studentesca interna ed esterna devono essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.

5.5. Orientamento ambientale

La residenza per studenti deve consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le diverse unità ambientali devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione devono essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l'orientamento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli utenti, in rapporto alle capacità fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista nel progetto.

In particolare:

devono essere chiaramente distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze;

negli edifici multipiano, dall'atrio di ingresso si devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori e comunque il connettivo verticale deve essere efficacemente segnalato fin dall'ingresso.

5.6. Manutenzione e gestione

La residenza per studenti deve rispondere a requisiti di massima manutenibilità, durabilità e sostituibilità dei materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale dell'intervento. Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i relativi dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla qualità nel tempo. L'edificio e i suoi sottosistemi devono assicurare la controllabilità e la facilità degli interventi manutentivi.

Nel caso di nuove costruzioni la definizione del quadro esigenziale e dei requisiti relativi alla gestione e manutenzione deve privilegiare un approccio fondato sulla programmazione e progettazione dell'obsolescenza dell'edificio, da cui derivare la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull'esistente la programmazione delle attività manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica e funzionale dell'edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.

6. Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale

Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono. In ogni caso, concorrono al rispetto degli standard minimi dimensionali esclusivamente gli spazi coperti e chiusi.

6.1. Funzioni residenziali (AF1)

6.1.1. La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a 12,5 m^2/p.a. (posto alloggio) per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m^2/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico).

6.1.2. Per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio ≥ 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.

6.2. Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4)

6.2.1. La superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere ≥ 5,0 m^2/p.a. per tutte le tipologie, ridotto ≥ 3,0 m^2/p.a. solo nel caso di tipologia a nuclei integrati, e dovrà comprendere i Servizi culturali e didattici (AF2), i Servizi ricreativi (AF3) ed i Servizi di supporto (AF4).

6.2.2. Nell'ambito dello *standard* di superficie destinato alle funzioni di servizio, deve essere garantita una superficie minima di 2,0 m^2/p.a. per i Servizi culturali e didattici (AF2) e per i Servizi ricreativi (AF3). La restante quota di superficie destinata ai servizi può essere utilizzata in funzione delle esigenze e priorità definite da ciascun programma d'intervento.

6.2.3. Nell'ambito delle funzioni di servizio le unità ambientali sala/e studio e aula/e riunioni, dotate di Wi-Fi, devono essere sempre presenti.

7. Requisiti delle unità ambientali

7.1. Area Funzionale Residenza (AF1)

I requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti:

camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 11,0 m^2;

camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 16,0 m^2. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio;

servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥ 3,0 m^2;

nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 1,0 m^2.

Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o più spazi di preparazione e consumazione pasti (cucine collettive) in numero, dimensione e capienza adeguata al numero di ospiti fruitori, inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione delle esigenze e necessità definite da ciascun programma d'intervento. Tale disposizione può non essere rispettata nel caso in cui sia disponibile un adeguato servizio di ristorazione all'interno e/o nei pressi della residenza.

Le superfici degli spazi di preparazione e consumazione pasti, siano essi strutturati nella forma di «cucine collettive» (esterne agli alloggi) e/o di «mensa interna alla struttura» (inclusi i locali accessori), saranno computate come aree funzionali di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

7.2. Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2)

L'AF2 si articola nelle seguenti unità ambientali:

sala/e studio;

aula/e riunioni.

La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dalla tipologia di studi e con l'attrezzatura adeguata.

L'aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli studenti ai fini di studio e culturali che le lezioni o seminari a carattere didattico. L'arredo deve essere flessibile in modo tale da rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.
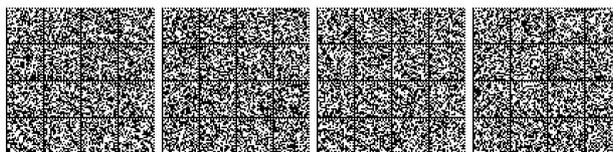
L'AF2 può, inoltre, comprendere anche una o più delle seguenti unità ambientali:

biblioteca (deposito e consultazione), inclusi i vani di servizio connessi;

sala conferenze, inclusi i vani di servizio connessi;

auditorium, inclusi i vani di servizio connessi.

7.3. Area funzionale servizi ricreativi (AF3)

L'AF3 può essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

emeroteca;

sala/e video e musica;

sala/e giochi;

palestra-fitness, impianto sportivo o piscine coperti, inclusi eventuali locali accessori (spogliatoi, depositi, servizi igienici, ecc.).

L'emeroteca è un locale o uno spazio dedicato, adeguatamente attrezzato, nel quale è possibile consultare quotidiani, settimanali e riviste italiane e/o straniere.

La sala video e musica deve consentire di assistere a eventi in forma collettiva anche mediante sistemi che consentano la connessione da remoto garantendo una buona resa video e audio.

La sala giochi deve consentire lo svolgimento di attività ludiche secondo le varie tipologie di gioco previste e con l'attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilità di effettuare feste tra gli studenti.

La palestra-fitness, compresi eventuali locali accessori connessi alla sua funzionalità (depositi, spogliatoi, servizi igienici, etc.), deve consentire lo svolgimento di attività per l'esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e deve essere attrezzata in funzione del tipo di attività fisica prevista, garantendo una fruibilità degli spazi e attrezzature adeguate anche alle persone con disabilità fisiche o sensoriali. Possono essere previsti spogliatoi e servizi igienici in numero commisurato all'utenza esterna prevista a discrezione dell'operatore e in accordo con le norme sanitarie locali.

7.4. Area funzionale servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4)

L'AF4 si articola nella seguente unità ambientale:

lavanderia/stireria.

La lavanderia-stireria deve consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici, in numero proporzionato al numero di ospiti, e la successiva asciugatura e stiratura. Tale unità ambientale può essere omessa nel caso in cui la relativa attrezzatura sia già presente nelle unità ambientali afferenti all'AF1.

L'AF4 può inoltre essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

parcheggio coperto e/o chiuso per biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisica o sensoriale;

guardaroba;

depositi per biancheria e prodotti di pulizia;

depositi acquisti online;

magazzini;

spazi funzionali all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti: per la dislocazione, la raccolta e lo smistamento dei contenitori materiali da avviare al riciclo; per la predisposizione di attività di recupero e riuso (libri, attrezzature, oggettistica e altro);

ufficio e spazi analoghi destinati alla conduzione gestionale;

spogliatoi per il personale;

mensa/*self-service* e locali accessori (spogliatoi, depositi, etc.);

spazi di preparazione e consumazione pasti;

caffetteria-bar;

minimarket;

infermeria;

alloggio per il custode.

Il parcheggio biciclette chiuso e/o coperto deve consentire il ricovero delle biciclette degli studenti residenti.

Il guardaroba deve consentire il deposito di bagagli o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.

I depositi per biancheria e prodotti di pulizia devono consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il numero dei posti alloggio previsti.

I magazzini devono consentire il deposito di materiale e attrezzatura per la manutenzione della residenza e dei servizi e l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.

I depositi per acquisti online devono consentire lo stoccaggio e la distribuzione di merce.

7.5. Funzioni di accesso e distribuzione

La superficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere ≤35% del totale della superficie netta degli spazi per la residenza e per i servizi, ad eccezione che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'insieme delle funzioni di accesso e distribuzione si articola nei seguenti spazi:

ingresso;

percorsi;

servizi igienici generali.

L'ingresso deve consentire non solo l'accesso alla struttura, ma anche lo svolgimento di attività di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella zona ingresso può essere collocata la zona di ricevimento presidiata dal portiere e può essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani (emeroteca). Lo spazio di ingresso deve, inoltre, prevedere zone per l'affissione di informazioni per e dagli studenti. Ove l'ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione la relativa superficie può considerarsi parte dell'area AF3.

I percorsi consentono la funzione di collegamento tra unità ambientali e possono consentire anche lo svolgimento di attività accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di servizio, come spazi per l'attesa e la sosta, per il relax e per lo scambio e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali. Ove i percorsi presentino allargamenti o aree riservate per le suddette funzioni di scambio, le relative superfici possono eventualmente considerarsi accessorie alle aree funzionali entro le quali sono collocate.

In prossimità degli spazi a carattere collettivo (AF2, AF3 e AF4) devono essere previsti servizi igienici generali fruibili sia dagli ospiti interni sia da quelli esterni. In ogni piano interessato da spazi a carattere collettivo un servizio igienico deve essere accessibile alle persone con disabilità fisica e/o sensoriale.

7.6. Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici

L'insieme delle funzioni di parcheggio integrato e servizi tecnologici si articola nei seguenti spazi:

spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisiche o sensoriali;

vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di complessità e tipologia degli impianti.

Può, inoltre, prevedersi un'adeguata dotazione di punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica con sistemi di imputazione dei costi.

22A01068

DECRETO 30 novembre 2021.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000. (Decreto n. 1257/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246 (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg. 14, fg. 291), recante «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»;

Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000 e del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 della legge n. 3/2003 avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000 ed in vista dell'emanazione dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Considerato che, fermo restando il contenuto della convenzione del 30 giugno 2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente all'emanazione del presente decreto, alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse stanziate per il V bando di cui alla legge n. 338/2000;

Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, poi costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 321;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Tenuto conto dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui è stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti»;
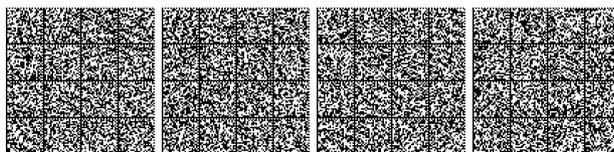
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e in particolare l'art. 1 relativo alla mobilità internazionale degli studenti;

Tenuto conto dell'obiettivo strategico relativo al numero dei laureati con un periodo di mobilità definito nel comunicato ministeriale di Lovanio (2009), con cui i Ministri dello spazio europeo dell'istruzione superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20 per cento dei laureati abbia avuto un'esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 19, comma 10-*bis*, secondo cui «i beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, tra l'altro, dall'art. 1, comma 310, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al Fondo investimenti 2018;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al Fondo investimenti 2019;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al Fondo investimenti 2020;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9);

Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, che per la «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)», prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

Visto il d.i. MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;
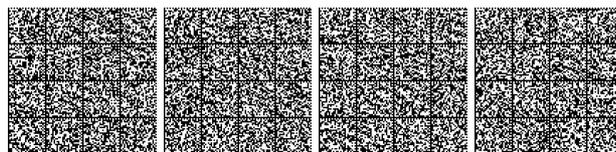
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vi è quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) regolamento (UE) 2021/240) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: «*a)* al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; *b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi"»;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2021 (rep. atti n. 238) avente ad oggetto lo schema di decreto ministeriale recante: «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle Università italiane reso con nota del Presidente 23 novembre 2021 prot. n. 1197, ratificato dall'assemblea generale della predetta Conferenza del 25 novembre 2021, giusta comunicazione pari data prot. n. 1209;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 novembre 2021, prot. n. 1256, recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

a. «CUP»: Codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

b. «DNSH»: *do not significant harm*, principio «non arrecare un danno significativo». Principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241;

c. «ECA»: Corte dei conti europea;

d. «EPPO»: Procura europea;

e. «*Green field*»: area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche;

f. «OLAF»: Ufficio europeo per la lotta antifrode;

g. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241;

h. «Rendicontazione delle spese»: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

i. «RFF»: Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza;

j. «Richiesta di pagamento alla Commissione europea»: richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di *target* e *milestone* concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'art. 24 del reg. UE 241/2021;

k. «Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR»: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente
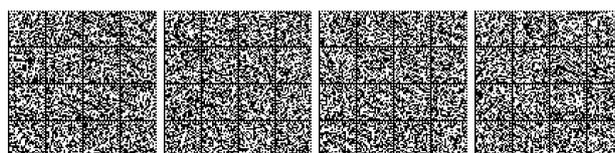
sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

l. «*Target*»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

Art. 3.

Soggetti eleggibili al cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

a) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;

c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica;

d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;

f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;

g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;

h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettera *h)*, *i)*, *j)* del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono assicurare, mediante presentazione a pena di esclusione di apposita autodichiarazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta:

a) il possesso della capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;

b) il possesso della capacità operativa e amministrativa in relazione al progetto proposto;

c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (EU, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

d) il rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR ed il dettaglio degli impegni da assumere.

Art. 4.

Tipi di interventi e di spese ammissibili

1. In attuazione delle previsioni dell'allegato relativo all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici *green field*.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto:

a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;

b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto;

c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione
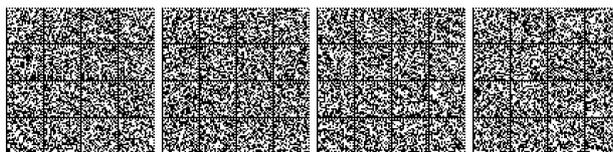
dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, *i)*, *j)* di edifici già adibiti a tale funzione. Le spese per l'acquisto di tali immobili sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

3. Le richieste di cofinanziamento possono interessare interventi singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario. Il programma unitario, ovvero una richiesta di cofinanziamento che interessa più di un intervento, deve soddisfare il requisito della distanza massima fra immobili compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.

4. Ogni intervento, singolo o facente parte di un programma unitario, deve essere in possesso del Codice unico di progetto (CUP).

5. Sono cofinanziabili:

i) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1) e *b)* le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;

ii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture;

iii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera *c)* le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;

iv) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1), a2) e *b)*, un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per cento per le spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto. Tali spese non dovranno essere distintamente rendicontate.

6. Ad eccezione di quelle previste al comma 5 lettera *iv)* del presente articolo, le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il dieci per cento del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di modifiche approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.

7. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, adeguatamente documentate.

8. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure a evidenza pubblica non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'art. 8 del presente decreto.

9. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.

10. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)* del presente decreto, è consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.

Art. 5.

Destinazione degli interventi

1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione, in percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a pena di revoca del cofinanziamento.

2. È facoltà dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

3. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, nonché i collegi universitari legalmente riconosciuti, le scuole superiori istituite dalle università e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.

Art. 6.

Presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo.

La richiesta, con la relativa documentazione completa di cui al comma 4 del presente articolo nelle modalità esplicitate al comma 5, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, attraverso apposito sistema informatico, accessibile dalla sezione dedicata al V bando della legge n. 338/2000 presente sul sito istituzionale del Cineca.

2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto a una valutazione automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto direttoriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it L'invio *on-line* del modello informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la chiusura della procedura da parte dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf del modello stesso, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, a pena di esclusione e secondo le modalità e tempi indicati al comma 1, unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono.

4. Di seguito è specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al precedente comma 1:

(a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *j)* del presente decreto, la documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;

(b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto;

(c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni, come indicato al comma 10, lettera *a)* del presente articolo;

(d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come indicato al comma 10, lettera *d)* del presente decreto;

(e) nel caso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, la documentazione attestante il non utilizzo del bene immobile come residenza universitaria almeno nei 2 anni precedenti alla trasmissione di richiesta di cofinanziamento;

(f) il cronogramma, vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR, dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;

(g) il quadro economico;

(h) la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione;

(i) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento;

(j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio;

(k) la documentazione atta a dimostrare la sussistenza del vincolo di cui all'art. 2, comma 3 e 4, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256;

(l) la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto;

(m) elenco di tutti i documenti.

5. Tutta la documentazione del comma precedente dovrà essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente in formato «.p7m» (formato CADES) o in formato firma «.pdf» (formato PADES). In ogni caso i documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato statico PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.

6. La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punti *d)* ed *i)*, può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può chiedere la relativa documentazione.

7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente decreto la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punto *h)* dovrà essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

8. La Commissione può richiedere ai soggetti rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, per la trasmissione della nuova documentazione.

9. Costituisce causa di esclusione dal cofinanziamento la presentazione di proposte progettuali incomplete, ricevute dopo il termine di scadenza oppure non conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto. Sono altresì esclusi dal cofinanziamento progetti che implichino altre fonti di finanziamento pubblico e/o europeo a copertura degli stessi costi.

10. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi e dei programmi unitari ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

a) il progetto, pertinente con il PNRR (Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti - M4C1-R 1.7-27-30) e allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così

come inteso ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. La documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:

relazione generale, comprensiva della dimostrazione del possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto nonché della coerenza dello stesso con la normativa comunitaria, con il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e con la normativa di settore;

elaborati grafici del solo progetto architettonico;

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti dall'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.

Nel caso venga allegato un progetto di livello esecutivo, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:

relazione generale;

elaborati grafici del solo progetto architettonico;

quadro economico;

cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

In entrambi i casi, tutti gli elaborati di progetto richiesti devono essere firmati digitalmente dal/i progettista/i e devono essere corredati dalla dichiarazione, sempre firmata digitalmente, del tecnico progettista e del responsabile del procedimento/legale rappresentante che certifichi il livello definitivo o esecutivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge.

Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo ovvero di progetto di fattibilità tecnica ed economica in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante.

Così come indicato nell'art. 48, comma 5 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, nel caso in cui il soggetto richiedente intenda procedere con l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto allegato alla richiesta potrà essere di fattibilità tecnica ed economica.

Nel caso venga allegato un progetto di fattibilità tecnica ed economica, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:

relazione generale;

elaborati grafici del solo progetto architettonico;

quadro economico;

cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.

In ogni caso, a pena di esclusione, per tutti i livelli progettuali è richiesto l'utilizzo del *Building information modeling* (BIM).

Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo del BIM gli interventi di tipo A2, di cui all'art. 4, comma 2, per i quali la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:

relazione generale;

schemi planimetrici;

quadro economico;

cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.

b) il costo previsto per l'intervento o il programma unitario deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione richiedente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruità da parte della competente Agenzia del demanio;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h), i), j)* del presente decreto, devono presentare garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento già funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata;

d) fermo restando quanto disposto all'art. 8, comma 14, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per
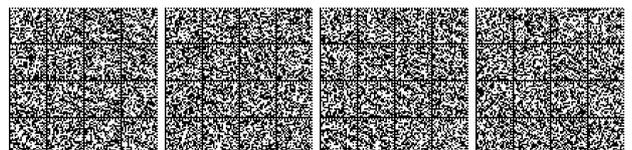
quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), *b)* e *c)*. Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 9, comma 1 del presente decreto lettere *d)* ed *e)*;

e) l'intervento o il programma unitario deve assicurare il rispetto degli *standard* minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256, con specifica dichiarazione del responsabile del procedimento, a eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, e degli interventi su edifici sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

f) l'intervento o il programma unitario deve prevedere:

un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se già esistenti, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e a2 del presente decreto;

un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione) e c del presente decreto;

un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a quaranta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (ampliamento) del presente decreto.

Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo;

g) l'intervento o il programma unitario deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 500.000, ad eccezione dell'intervento o del programma unitario di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento non inferiore a euro 200.000 e non superiore a euro 1.000.000;

h) l'intervento o il programma unitario deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in località presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e in prossimità degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.

Art. 7.

Valutazione e individuazione degli interventi e dei programmi unitari cofinanziabili

1. La Commissione può ammettere al cofinanziamento degli interventi indicando determinate prescrizioni cui il soggetto beneficiario dovrà ottemperare trasmettendo, a pena di esclusione, la documentazione entro i termini perentori stabiliti dalla Commissione stessa.

2. I criteri di valutazione delle proposte progettuali, di cui ai seguenti comma 4 e 5 del presente articolo, fanno riferimento alla verifica di:

a. efficacia del progetto, intesa come capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma;

b. efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;

c. utilità del progetto, intesa come la convenienza per la «comunità» di riferimento;

d. della sostenibilità/durabilità del progetto, intesa come capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione.

3. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai comma 4 e 5 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa.

4. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

a) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);

b) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 10 punti);

c) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020) (max 10 punti);

d) qualità, valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta (max 60 punti).

5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), *b)*, *c)* del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

a) grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti);
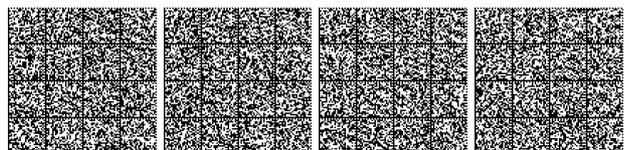
b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e pro-

vinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);

c) qualità, valutata in relazione al livello di funzionalità e di comfort della tipologia proposta, della rapidità, nonché in relazione al grado di sostenibilità ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate quali, ad esempio, le soluzioni che consentono alla residenza di funzionare in sicurezza anche in caso di pandemia. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);

d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 10 punti);

e) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 15 punti);

f) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonché intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico e ambientale (max 15 punti);

g) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti).

6. Gli interventi ammessi al cofinanziamento con prescrizioni, di cui al comma 1 del presente articolo, riceveranno una penalizzazione fino a 10 punti.

Art. 8.

Piani triennali degli interventi e programmi unitari

1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 338/2000, a seguito di istruttoria ed entro sessanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi A2, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano. La stessa Commissione, a seguito di istruttoria ed entro centoventi giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi a1, b e c, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano.

2. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di Piani costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 4 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto richiedente, entro il limite massimo del settantacinque per cento del costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario. Per costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 5, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso.

3. I progetti dovranno rispettare i principi del *Do not significant harm* (DNSH) di cui al modello informatizzato.

4. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Fatti salvi gli altri criteri, saranno finanziati gli interventi che documenteranno il raggiungimento di quattro dei seguenti sei parametri:

a. riduzione del consumo delle risorse materiche:

1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata almeno per il 15 per cento in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti;

2. impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili per almeno il 50 per cento del proprio peso;

b. riduzione del consumo energetico:

3. per gli interventi sul patrimonio esistente, incremento di almeno tre classi energetiche o il raggiungimento di una qualsiasi classe energetica A. Fanno eccezione gli interventi su immobili storici e vincolati per cui è richiesto un incremento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica B;

4. per le nuove costruzioni, *near Zero energy building* (nZEB) o *Energy positive building* (PEBs) o *Energy positive district* (PED);

c. riduzione del consumo di acqua:

5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50 per cento delle acque piovane (stimate sulla piovosità media degli ultimi tre anni),

d. riduzione del consumo di suolo:

6. nessun incremento dei rapporti di superficie tra coperture artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo non consumato).

Trattandosi esclusivamente di interventi di efficientamento energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2.

5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente art. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno due anni, a partire dalla trasmissione di richiesta di cofinanziamento, come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. Tale limitazione non si applica agli immobili realizzati precedentemente all'en-

trata in vigore della legge del 30 marzo 1976, n. 373. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.
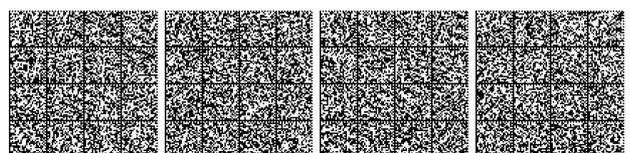
6. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non può essere superiore a 2.500 euro a posto alloggio.

7. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

a) 59,862 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2022; 56,022 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2023, 51,342 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2024, ed eventuali risorse ulteriori rese disponibili nell'ambito dei sopra indicati esercizi successivamente alla pubblicazione del presente decreto;

b) le risorse degli esercizi successivi al 2024 sino all'esaurimento della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento;

c) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 853, «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del IV bando legge n. 338/2000»;

d) economie in sede di affidamento di lavori, acquisto di arredi, attrezzature e immobili;

e) 300 milioni di euro previsti dal PNRR. Il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano potrà afferire esclusivamente a tali risorse.

8. Una quota delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, pari a 15 milioni di euro negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, è riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto. Fermo restando quanto disposto all'art. 9 del presente decreto, in ordine alle modalità di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con riserva di cui al comma 13 del presente articolo, le risorse residue eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento degli altri tipi di interventi previsti dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.

9. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di decreto di Piano viene ripartito su base regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto.

10. In ogni caso, è attribuito il 40 per cento delle risorse complessive a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento.

11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto di Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.

12. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi ed esclusi dal cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva.

13. I Piani triennali prevedono anche le condizioni e le modalità di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme già erogate, nonché le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.

14. Entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dei Piani triennali, a pena di esclusione dal cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono dimostrare, ove non già effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.

15. I lavori per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre centocinquanta giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano; per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori devono essere disponibili entro e non oltre trecento giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano: alla data di inizio dei lavori, i soggetti beneficiari devono comunque trasmettere alla Commissione il relativo Verbale. Entro novanta giorni naturali e consecutivi, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di Piano, deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A del presente decreto, per gli interventi su edifici già adibiti a residenza e che prevedono l'interruzione del servizio abitativo per svolgere i lavori, il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla già menzionata scadenza.

16. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto richiedente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.

17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di revoca del cofinanziamento degli stessi, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara.
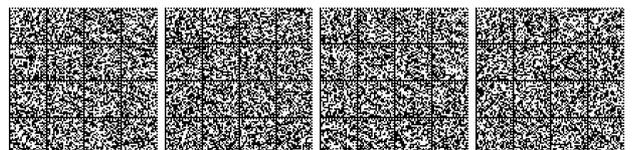
18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del trenta per cento del cofinanziamento concesso, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara.

19. Ove il Piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.

Art. 9.

Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

1. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento nel decreto di Piano:

(a) avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento;

(b) pronta comunicazione delle modifiche apportate al progetto trasmesso per la richiesta di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti alloggio, sugli standard dimensionali, sui costi e tempi di esecuzione;

(c) rispetto del cronogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;

(d) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2), soggetti a un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni;

(e) in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque anni dalla data di messa in esercizio, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto per i quali il divieto è di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

(f) in caso di proprietà, costituzione di diritto di prelazione sulla struttura, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto, a favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza per la località ove l'immobile/i è posto, i quali, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, che provvede a convocare i soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica;

(g) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera *c)* e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera *f)*, in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;

(h) segnalazione, al momento della messa in esercizio della residenza, alla regione o alla provincia autonoma o all'ente per il diritto allo studio competenti per territorio, del numero di posti alloggio che, in attuazione dell'obbligo di destinazione posto all'art. 5, comma 1 del presente decreto, sono resi disponibili - nel caso sussista una domanda da soddisfare - a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

(i) messa a disposizione di posti alloggio, nei limiti del numero segnalato di cui al punto precedente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore sopracitati, su richiesta della regione, provincia autonoma o ente per il diritto allo studio competente per territorio nel caso sussista una domanda da soddisfare;

(j) l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

(l) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

(m) l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

(n) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;

(o) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

(p) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next generation* EU
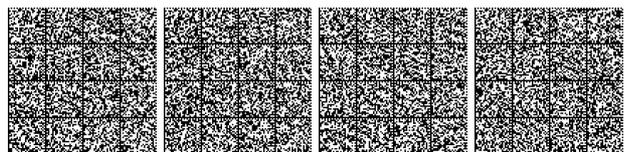
(ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *Next generation* EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;

(q) l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

(r) il rispetto dell'obbligo di richiesta del CUP di progetto e la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili;

(s) il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e *tagging* climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

(t) il rispetto dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'investimento.

2. Le previsioni del comma 1 del presente articolo, lettera *d)* ed *e)* non si applicano per gli interventi compresi nei Piani emanati a seguito del primo, secondo, terzo e quarto bando della legge 14 novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in località particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi è possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi in altra sede dello stesso Ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero, la regione o la provincia autonoma competente e l'università, tenuto conto del parere della Commissione.

3. La violazione delle condizioni poste al comma 1 del presente articolo dà luogo alle sanzioni stabilite nel decreto di Piano di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero.

4. Le previsioni del comma 1, lettera *e), f), g)* e del comma 3 del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione, qualora non risultino rispettate le prescrizioni, non manifesti ragioni ostative al trasferimento. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 646, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con riguardo al trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e agli obblighi e alla procedura ivi previsti.

5. In conformità all'art. 10, comma 10-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 1, lettera *d), e), f)* e del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che compatibili con le finalità sociali di prevalente edilizia residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera *d)* del precedente comma 1.

6. Il cofinanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il cofinanziamento è rideterminato sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono cofinanziabili perizie di modifiche in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'art. 4, comma 6, del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del contenzioso.

7. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, è erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti nel decreto di Piano. In ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della messa in esercizio e fruizione della struttura da parte degli utenti.

8. Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento.

9. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento e della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti.

10. Oltre alle cause di revoca di cui all'art. 5, comma 1, art. 8, comma 13, 15, 16 e 17, e art. 9, comma 1, lettera *a)* ed *s)*, al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, si applicano le cause di revoca stabilite all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
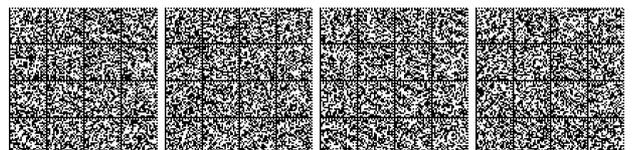
Art. 10.

Monitoraggio dell'attuazione del Piano

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).

2. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati che sono classificati sotto la voce: «PNRR-M4C1-R1.7: Riforma della regolamentazione degli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti», valorizzando l'indicatore fisico associato con l'indicazione del numero di posti-studente previsti. I dati inseriti nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell'art. 1 della medesima legge.

3. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto dal titolare del CUP.

4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la Commissione provvede al monitoraggio, rendicontazione e controllo di ogni singolo intervento o programma unitario.

5. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

6. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni assunti, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

7. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

8. La CDP procede alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa a disposizione su richiesta dell'amministrazione responsabile dell'investimento, del servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, dell'ECA a Corte dei conti europea (ECA), dell'EPPO a procura europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali.

Art. 11.

Ulteriori applicazioni del presente decreto

1. Al fine di dare attuazione al PNRR e di consentire un'efficace programmazione degli interventi, le procedure di presentazione delle richieste di cofinanziamento oggetto del presente decreto vengono ripetute periodicamente a scadenze predefinite.

2. Per le richieste di cofinanziamento di cui all'art. 6, ulteriori scadenze sono il 31 luglio 2022 e il 31 luglio 2023 per gli interventi di tipo a2, mentre per gli interventi di tipo a1, b e c un'ulteriore scadenza è il 31 gennaio 2023.

3. I soggetti eleggibili, i tipi di intervento e le spese ammissibili, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e la documentazione rimangono invariati rispetto alla prima applicazione definita negli articoli precedenti.

4. Alle applicazioni successive disciplinate dal presente articolo sono destinate le risorse residue di cui all'art. 8 non utilizzate dalla prima applicazione di cui all'art. 6, nonché le ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Eventuali modifiche o integrazioni saranno adottate e pubblicate con la medesima procedura e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3166

22A01069

DECRETO 10 febbraio 2022.

Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e note per la compilazione. (Decreto n. 168/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1256 del 30 novembre 2021 recante: «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari» e relativo allegato A, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021 con il n. 3167;
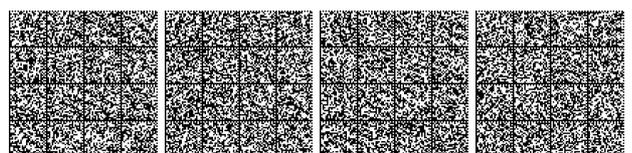
Visto il decreto ministeriale prot. n. 1257 del 30 novembre 2021 recante: «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie» - V bando legge n. 338/2000, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021 con il n. 3166;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021, il quale prevede che le richieste di cofinanziamento devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare il modello informatizzato da utilizzare ai fini della formulazione delle richieste relative al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari;

Decreta:

Ai fini della presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021, delle richieste di cofinanziamento degli interventi indicati dallo stesso decreto ministeriale, è adottato il modello informatizzato, con le note di compilazione, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2022

Il direttore generale: CERRACCHIO

MODELLO COFINANZIAMENTO ALLOGGI E RESIDENZE STUDENTI UNIVERSITARI - CARSUQuinquies

Codice dell'intervento: (attribuito dal sistema)

A. INTESTAZIONI E DATI GENERALI.

A.1. *Destinazione*.

A.1.1. Ministero dell'università e della ricerca

A.1.2. Regione/provincia autonoma

A.2. *Oggetto*.

A.2.1. Il sottoscritto

A.2.2. In qualità di legale rappresentante di

formula richiesta di cofinanziamento per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, confermando di avere preso piena conoscenza delle norme e condizioni generali e specifiche di cui alla legge ed ai relativi decreti attuativi, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, mediante il presente modello debitamente sottoscritto e la documentazione elencata al punto I.1.

B. CATEGORIA DI APPARTENENZA (decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 3, comma 1).

B.1. *Categoria di appartenenza del soggetto richiedente*.

B.1.1. Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

B.1.2. Organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario.

B.1.3. Organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica.

B.1.4. Università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

B.1.5. Università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate.

B.1.6. Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica.

B.1.7. Collegi universitari legalmente riconosciuti.

B.1.8. Cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

B.1.9. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

B.1.10. Fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'*housing* sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

B.2. *Soggetto richiedente*.

B.3. *Legale rappresentante del soggetto richiedente*.

B.4. *Responsabile del procedimento*.

B.5. *L'ente svolge istituzionalmente o per delega le funzioni di sostegno agli studenti ai sensi della legge n. 390/1991, art. 25, comma 1 e specifiche disposizioni di legge nazionali, regionali e provinciali.*

C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO.

C.1. *Identificazione dell'intervento*.

C.1.1. Intervento singolo.

C.1.2. Intervento inserito in programma unitario.

C.1.3. Numero progressivo dell'intervento inserito in programma unitario.

C.1.4. Numero complessivo di interventi costituenti il programma unitario.

C.1.5. Codice unico di progetto (per ogni singolo intervento).

C.2. *Localizzazione dell'intervento*.

C.3. *Tipologia di intervento* (decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 4, comma 2).

C.3.1. Manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi.

C.3.2. Efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti.

C.3.3. Demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti, nuova edificazione.

C.3.4. Acquisto edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *h), i), j)* di edifici già adibiti a tale funzione.

C.4. *Descrizione dell'intervento*.

C.4.1. Denominazione dell'intervento (max 200 caratteri).

C.4.2. Descrizione sintetica dell'intervento (max 1.000 caratteri).

C.5. *Solo per interventi di tipologia A1 e A2* (decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 4, comma 2).

C.5.1. Intervento su edificio di interesse storico.

C.5.2. Intervento su bene vincolato.

C.5.3. In caso di risposta affermativa ai punti C.5.1 e C.5.2, indicare l'autorità e gli estremi del provvedimento.

C.5.4. Intervento su immobile già adibito a residenza per studenti.

Intervento su immobile da adibire a residenza per studenti.
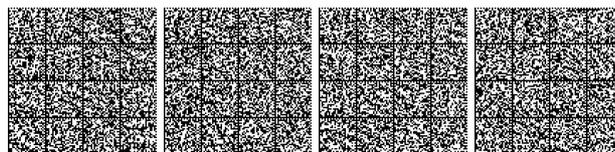
C.5.5. Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 4, comma 2:

manutenzione straordinaria;

recupero;

ristrutturazione edilizia;

ristrutturazione urbanistica;

restauro;

risanamento.

C.5.6. Specificare se sono comprese, all'interno degli interventi di tipologia A1, anche opere di:

adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica;

adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;

abbattimento delle barriere architettoniche;

efficientamento e/o miglioramento energetico.

C.5.7. Efficienza energetica.

C.5.7.1. Classe energetica di partenza.

C.5.7.2. Classe energetica di progetto (Solo per gli interventi di tipo A1, non inferiore alla classe A ovvero incremento di almeno 3 classi rispetto a quella di partenza; per gli interventi su immobili storici e vincolati non inferiore alla classe B ovvero incremento di almeno 2 classi energetiche).

C.5.8. Solo per gli interventi di tipo A2, posti alloggio.

C.5.8.1. Numero di posti alloggio esistenti.

C.5.8.2. Numero di posti alloggio che beneficiano dell'intervento.

C.6. *Solo per interventi di tipologia B* (decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 4, comma 2).

C.6.1. Demolizione e ricostruzione.

C.6.2. Trasformazione.

C.6.3. Ampliamento o completamento di immobile esistente.

C.6.4. Nuova edificazione.

C.6.5. Intervento su area già di proprietà.

C.6.6. Intervento su area da acquisire.

C.7. *Solo per interventi di tipologia C* (decreto ministeriale n. 1257/2021, art. 4, comma 2).

C.7.1. Edificio già adibito a residenza per studenti universitari.

C.7.2. Edificio da adibire a residenza per studenti universitari.

C.8. *Disponibilità dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'intervento*.

C.8.1. Disponibilità dell'area su cui realizzare l'intervento.

Disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.

C.8.2. In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione.

C.9. *Specifici requisiti del soggetto richiedente*.

C.9.1. Specificare se il soggetto richiedente è attivo nel settore del diritto allo studio universitario.

C.9.2. Numero di anni di attività nel settore del diritto allo studio universitario.

C.9.3. Numero complessivo di posti alloggio gestito negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020).

D. LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE.

D.1. *Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza*.

D.1.1. Sede, distanza in linea d'aria (m), tempo medio di percorrenza (min), distanza terminal mezzo pubblico (m).

D.2. *Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno nella località di realizzazione*.

D.2.1. Massimo 2.000 caratteri.

E. DATI TECNICI DI PROGETTO (solo per interventi di tipologia A1, B, *C)* [per gli interventi A2 si passa direttamente al punto F].

E.1. *Tipologie del complesso o del programma*.

E.1.1. Ad albergo.

E.1.2. A minialloggi.

E.1.3. A nuclei integrati.

E.1.4. Misti.

E.1.5. Altro (specificare).

E.2. *Dotazioni*.

E.2.1. Senza dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti.

E.2.2. Con parziale dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti.

E.2.3. Con dotazione di servizi comuni.

E.3. *Documentazione dimostrativa di conformità agli standard*.

E.3.1. Negli elaborati di progetto dovranno essere indicati per ogni vano:

la superficie espressa in m^2;

la destinazione d'uso;

l'area funzionale di appartenenza;

tutti gli arredi.

Ai fini di una immediata valutazione della documentazione, dovrà essere prodotto un apposito elaborato (pianta in formato ridotto, schema planimetrico o quanto ritenuto idoneo) in assoluta corrispondenza con il progetto dove siano evidenziate, mediante l'uso di campiture dei colori di seguito indicati, le superfici totali di ciascuna area funzionale:

rosso (area funzionale AF1);

verde (area funzionale AF2);

blu (area funzionale AF3);

giallo (area funzionale AF4);

grigio (area funzioni di accesso e distribuzione).

Nelle planimetrie di ciascun piano dovrà essere riportata una tabella riepilogativa delle superfici totali di piano distinte per aree funzionali.

E.4. *Funzioni residenziali* (AF1).

E.4.1. Numero totale di posti alloggio.

E.4.2. Incremento del numero di posti alloggio a seguito dell'intervento.

E.4.3. Numero di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

E.4.4. Numero di posti alloggio per utenti con disabilità fisiche o sensoriali.

E.4.5. Superficie per posti alloggio destinati a utenti con disabilità fisiche o sensoriali.

E.4.6. Numero camere con 1 p.a.; superficie della camera minore.

E.4.6.1. Numero camere con 1 p.a.; con angolo cottura superficie della camera minore.

E.4.6.2 Numero camere con 1 p.a. per utenti con disabilità fisiche o sensoriali; superficie della camera minore.

E.4.7. Numero camere con 2 p.a.; superficie della camera minore.

E.4.7.1. Numero camere con 2 p.a. con angolo cottura; superficie della camera minore.

E.4.7.2. Numero camere con 2 p.a. per utenti con disabilità fisiche o sensoriali; superficie della camera minore.

E.4.8. Numero complessivo di servizi igienici afferenti all'AF1; superficie del servizio igienico minore.

E.4.9. Numero complessivo di servizi igienici destinati a utenti con disabilità fisiche o sensoriali afferenti all'AF1; superficie del servizio igienico minore.

E.4.10. Numero cucine-pranzo collettive.

E.4.11. Superficie dell'area per le attività di igiene e cura personale, preparazione e consumazione pasti, relax, socializzazione.

E.4.12. Superficie totale dell'Area funzionale residenziale AF1.

E.5. *Funzioni di servizi culturali e didattici* (AF2).

E.5.1. Numero sale studio con Wi-Fi; superficie totale sale studio.

E.5.2. Numero aule riunioni con Wi-Fi; superficie totale aule riunioni.

E.5.3. Numero altre unità ambientali opzionali; Superficie totale altre unità ambientali opzionali.

E.5.4. Elenco delle unità ambientali opzionali.

E.5.5. Superficie totale dell'Area funzionale servizi culturali e didattici AF2.

E.6. *Funzioni di servizi ricreativi* (AF3).

E.6.1. Numero unità ambientali; superficie totale unità ambientali.
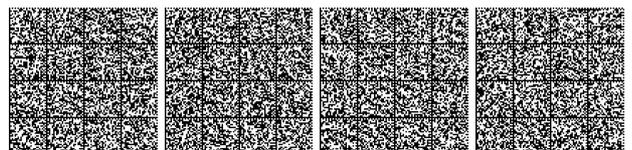
E.6.2. Elenco delle unità ambientali.

E.6.3. Superficie totale dell'Area funzionale servizi ricreativi AF3.

E.7. *Funzioni di servizi di supporto, gestionali e amministrativi* (AF4).

E.7.1. Numero unità ambientali; superficie totale unità ambientali.

E.7.2. Numero lavanderia/stireria.

E.7.3. Elenco delle unità ambientali.

E.7.4. Superficie totale dell'Area funzionale supporto, gestionali e amministrativi AF4.

E.8. *Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici*.

E.8.1. Superficie totale destinata a parcheggio.

E.8.2. Superficie totale destinata a servizi tecnologici.

E.8.3. Superficie totale delle funzioni di parcheggio e servizi tecnologici (E.8.1+E.8.2).

E.9. *Funzioni di servizi* (AF2+AF3+AF4).

E.9.1. Superficie totale delle Aree funzionali di servizi AF2+AF3+AF4.

E.10. *Funzioni residenziali e di servizi* (AF1+AF2+AF3+AF4).

E.10.1. Numero servizi igienici collettivi.

E.10.2. Superficie complessiva Area funzionale residenziale AF1 (E.4.12).

E.10.3. Superficie complessiva Aree funzionali di servizio AF2+AF3+AF4 (E.9.1).

E.10.4. Superficie complessiva Area funzionale residenziale e Aree funzionali di servizio (E.10.2+E.10.3).

E.10.5. Area funzionale residenziale/Aree funzionali di servizio (E.10.2/E.10.3).

E.10.6. Superficie totale dell'Area funzioni di accesso e distribuzione.

E.10.7. Superficie complessiva aree funzionali (E.10.4+E.10.6).

E.10.8. Superficie dell'area di intervento (comprese aree esterne).

E.10.9. Superficie area di intervento/superficie complessiva dell'intervento (E.10.8/E.10.7).

E.10.10. Volumetria complessiva dell'intervento.

F. PROGETTAZIONE E ADEMPIMENTI PREVENTIVI.

F.1. *Definizione progettuale già disponibile*.

F.1.1. Disponibilità del progetto definitivo.

F.1.2. Disponibilità del progetto esecutivo.

F.1.3. Disponibilità del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

F.2. *Progettista*.

F.3. *Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. già acquisiti*.

F.4. *Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. da acquisire*.

G. QUADRO TECNICO ECONOMICO.

G.1. *Lavori e forniture*.

G.1.1. Lavori e forniture (IVA esclusa).

G.1.2. Oneri per la sicurezza (IVA esclusa).

Il soggetto richiedente recupera l'IVA.

G.1.3. IVA.

G.1.4. Imprevisti (max 10%).

G.1.5. Spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto architettonico (max 0,5% di G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4).

G.1.6. Totale (G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4+G.1.5).

G.2. *Acquisti ed espropri.*

G.2.1. Acquisto o esproprio area o fabbricato (IVA esclusa).

Il soggetto richiedente recupera l'IVA.

G.2.2. Oneri fiscali su acquisto o esproprio.

G.2.3. Totale (G.2.1+G.2.2).

G.3. *Valore dell'immobile* (aree ed edifici).

G.3.1 Valore dell'immobile.

G.4. *Totale dell'intervento*.

G.4.1. Totale lavori, acquisti, espropri (G.1.6+G.2.3).

G.4.2. Valore immobile (G.3.1).

G.4.3. Totale (G.4.1+G.4.2).

G.4.4. Totale complessivo dell'intervento (IVA inclusa).

G.5. *Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche*.

G.5.1. Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (solo per interventi di tipologia A1, B e *C)* (iva esclusa).

Il soggetto richiedente recupera l'IVA.

G.5.2. IVA.

G.5.3. Totale (G.5.1+G.5.2).

G.5.4. Altre spese non cofinanziabili (rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, stime immobiliari; spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.) (IVA inclusa).

G.6. *Quantificazione dell'importo cofinanziabile*.

G.6.1. Totale lavori, acquisti, espropri (G.4.1).

G.6.2. Valore dell'immobile (art. 8, comma 5, decreto ministeriale n. 1257/2021) utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (≤ G.6.1).

G.6.3. Totale dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile (G.6.1+G.6.2).

G.6.4. Cofinanziamento a carico dello Stato per lavori, acquisti, espropri (importo ≤ al totale dell'intervento, ovvero G.6.4≤G.6.1, e ≤ 75% di G.6.3).

G.6.5. Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente per lavori, acquisti, espropri (G.6.3-G.6.4).

G.6.6. Cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.5-G.6.2).

G.6.7. Cofinanziamento a carico dello Stato per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (importo ≤ 2.500 euro/p.a. e ≤ 75% di G.5.3).

G.6.8. Totale cofinanziamento a carico dello Stato (G.6.4+G.6.7).

G.6.9. Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (G.5.3-G.6.7).

G.6.10. Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.6+G.6.9).

G.6.11. Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente incluse le altre spese non cofinanziabili (G.6.10+G.5.4).

G.7. *Fonti di copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente*.

G.7.1. Importo del finanziamento con risorse proprie.

G.7.2. Importo del finanziamento con contributo di regione/provincia autonoma.

G.7.3. Importo del finanziamento con fondi statali per l'edilizia residenziale pubblica.

G.7.4. Importo altre fonti.

G.7.5. Importo complessivo (G.7.1+G.7.2+G.7.3+G.7.4≥G.6.10).

H. CRONOGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO.

H.1. *Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo* (ciascuna a partire dalla data di pubblicazione del decreto di piano) (solo per gli interventi di tipologia A1, A2, *B)*.

H.1.1. Aggiudicazione.

H.1.2. Contratto di appalto.

H.1.3. Consegna del cantiere.

H.1.4. Verbale di inizio dei lavori.

H.1.5. Ultimazione dei lavori.

H.1.6. Collaudo.

H.1.7. Piena funzionalità.

H.2. *Atto di acquisto* (solo per gli interventi di tipologia *C)*.

H.2.1. Giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento.

H.3. *Eventuali casi particolari*.

H.3.1. (massimo 2.000 caratteri).

I. DO NOT SIGNIFICANT HARM.

I.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici. Ci si attende che l'intervento comporti, in fase di costruzione e uso, significative emissioni di gas a effetto serra?
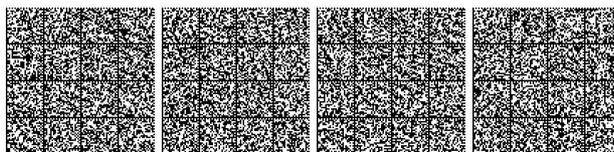
I.2. Adattamento ai cambiamenti climatici. Ci si attende che l'intervento conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

I.3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. Ci si attende che l'intervento nuoccia (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?

I.4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Ci si attende che l'intervento (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 Tassonomia)?

I.5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?

I.6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Ci si attende che la misura (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?

L. INDICATORI DI IMPATTO.

L.1. *Indicatori di impatto sociale*.

L.1.1. Indicatore di fabbisogno: rapporto tra domanda di posti alloggio nella sede (A.A. 2019-2020) / offerta di posti alloggio nella sede (1° novembre 2020) (p.a./p.a.).

L.1.2. Indicatore di merito: rapporto tra numero di posti alloggio riservati a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi / numero complessivo di posti alloggio (p.a./p.a.).

L.1.3. Indicatore di inclusività: rapporto tra numero di posti alloggio riservati a studenti con disabilità fisica e/o sensoriale / numero complessivo di posti alloggio (p.a./p.a.).

L.1.4. Indicatore di collettività: rapporto tra aree di servizi (AF2+AF3+AF4) / superficie totale (AF1+AF2+AF3+AF4) (m^2/m^2).

L.2. *Indicatori di impatto ambientale.*

L.2.1. Indicatore di sostenibilità energetica: impiego di energie rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, biomasse) (0; 1; 2; 3; 4; 5).

L.2.2. Indicatore di efficienza energetica: classe energetica degli edifici di nuova edificazione (nZEB) e, nel caso di intervento sul patrimonio esistente, incremento di classe energetica (+6; +5; +4; +3; +2; +1).

L.2.3. Indicatore di riduzione di consumo delle risorse materiche: m^3 di materiale da riuso o riciclo di materiali e prodotti / m^3 di materiale totale impiegato (m^3/m^3).

L.2.4. Indicatore di sostenibilità: adozione di prodotti e soluzioni tecniche ambientalmente sostenibili (s/n).

L.3. *Indicatori di impatto finanziario*.

L.3.1. Indicatore di finanziamento A: rapporto tra finanziamento soggetti terzi / finanziamento complessivo (euro/euro).

L.3.2. Indicatore di finanziamento B: rapporto tra finanziamento Regioni o Province autonome / finanziamento complessivo (euro/euro).

L.3.3. Indicatore di rapidità di esecuzione: presenza di progetto di livello esecutivo (s/n) e dei provvedimenti autorizzativi (s/n).

L.3.4. Indicatore di gestione: esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (0-5; 6-10; 11-20; 21-30; >30).

M. DOCUMENTAZIONE.

M1. *Allegati*.

M.1.1. Documentazione atta a dimostrare l'appartenenza alla specifica categoria (per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *j)* del decreto ministeriale n. 1257/2021).

M.1.2. Relazione tecnico illustrativa di sintesi dell'intervento e del progetto proposto (art. 6, comma 4, lettera *b)* decreto ministeriale n. 1257/2021).

M.1.3. Progetto completo di documentazione (art. 6, comma 4, lettera *c)*.

M.1.4. Dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti espressi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici e di utilizzo del *Building Information Modeling* (BIM).

M.1.5. Documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento (art. 6, comma 4, lettera *d)* e art. 6, comma 10, lettera *d)* decreto ministeriale n. 1257/2021).

M.1.6. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1 e B, nel caso di cui all'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale n. 1257/2021, dichiarazione attestante il non utilizzo del bene immobile almeno negli ultimi 2 anni come residenza universitaria (art. 6, comma 4, lettera *e)* e art. 8, comma 5, decreto ministeriale n. 1257/2021) e che l'immobile è stato realizzato precedentemente all'entrata in vigore della legge del 30 marzo 1976, n. 373.

M.1.7. Relazione e documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno presente nella località di realizzazione dello stesso (art. 6, comma 4, lettera *h)* decreto ministeriale n. 1257/2021).

M.1.8. Documentazione attestante la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (art. 6, comma 4, lettera *i)*.

M.1.9. A eccezione della tipologia di intervento A2, di cui all'art. 4, comma 2, decreto ministeriale n. 1257/2021, dichiarazione del rispetto degli standard minimi per tipologia di intervento (allegato A, decreto ministeriale n. 1256/2021), come documentato nel punto E del presente modello.

M.1.10. Documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di acquisto (art. 6, comma 4, lettera *j)*, decreto ministeriale n. 1257/2021) (in caso di acquisto/esproprio).

M.1.11. Documentazione atta a dimostrare il vincolo specifico ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 1256/2021 e dell'art. 6, comma 4, lettera *k)* del decreto ministeriale n. 1257/2021.

M.1.12. Dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 1257/2021.

M.2. *Documentazione*.

M.2.1. Domanda completa di tutta la documentazione.

N. DICHIARAZIONE.

N.1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara espressamente la veridicità dei dati riportati nel presente modello, la perfetta corrispondenza con i dati riportati negli elaborati tecnici di progetto e la completezza assoluta della documentazione presentata. Il legale dichiara inoltre l'assoluta corrispondenza tra il progetto presentato per la richiesta di cofinanziamento e l'eventuale progetto oggetto di concessione/autorizzazione.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO INFORMATIZZATO

A. INTESTAZIONI E DATI GENERALI.

A.1. *Destinazione*.

Indicare l'ente (regione o Provincia autonoma di Trento o di Bolzano) competente per territorio in relazione alla localizzazione dell'intervento a cui verrà trasmessa una copia del modello e il relativo indirizzo.

A.2. *Oggetto*.

La richiesta deve essere formulata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con esplicitazione dell'ente, organismo e/o dell'istituzione abilitati per legge alla richiesta del cofinanziamento ed elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 1257/2021.

B. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.

B.4. *Responsabile del procedimento*.

Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, indicare quale sarà la persona che svolgerà le funzioni assimilabili a quelle attribuite per legge al responsabile del procedimento.

C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO.

C.1. *Identificazione dell'intervento*.

Per intervento singolo si intende un intervento esteso su edificio o complesso unitario. Tutte le verifiche degli standard necessarie devono essere soddisfatte nell'ambito di detto intervento, compiutamente rappresentato nel progetto e nell'unico modello CARSUQuinques di richiesta.

Per programma unitario (come citato dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale n. 1257/2021) si intende un insieme di interventi compresi in un'unica richiesta. Tutte le verifiche degli standard necessarie devono essere soddisfatte nell'ambito del complesso degli interventi, compiutamente rappresentati nel progetto e nel/i modello/i CARSU-Quinquies di richiesta.

Per interventi che comprendono due o più tipologie d'intervento, come definite dall'art. 4, comma 2, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 10, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, devono essere previsti distinti modelli con diversi numeri progressivi, che potranno eventualmente fare riferimento a progetto e allegati in un unico esemplare, ove questi siano validi per tutti gli interventi compresi nel programma. Ad esempio: se si tratta di un programma che interessi 3 edifici, con ciascun edificio interessato da 2 tipologie di interventi (ristrutturazione e ampliamento), si dovranno compilare per ciascun edificio 2 schede per ciascuna delle tipologie di intervento, quindi 3 edifici × 2 schede = 6 schede.

D. LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE.

D.1. *Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza*.

Indicare solo le sedi i cui studenti possano gravitare sulla residenza oggetto dell'intervento.

D.2. *Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno nella località di realizzazione*.

Riportare in forma sintetica quanto contenuto nell'allegato M.1.7 (art. 6, comma 4, lettera *h)* del decreto ministeriale n. 1257/2021.

E. DATI TECNICI DI PROGETTO.

Tutte le superfici sono calcolate al netto delle murature.

In caso di intervento inserito in progetto/programma unitario compilare i punti E.3.-E.8. (compresi) in un unico esemplare per l'intero programma ed il punto E.9. per ogni intervento facente parte del programma.

E.4. *Funzioni residenziali* AF1.

Nelle funzioni residenziali sono incluse le attività di igiene e cura personale, di preparazione e consumazione pasti, di relax/socializzazione mentre sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

E.5.-E.8. *Funzioni di servizio*.

Nelle funzioni di servizio sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

G. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.

G.1.3. IVA.

L'importo corrispondente all'IVA è da indicare solo nel caso di risposta negativa alla riga precedente.

G.2.2. Oneri fiscali su acquisto o esproprio.

Nel caso di risposta affermativa sul recupero dell'IVA, tale l'importo non va inserito nel punto G.2.2.

G.4.4. Totale complessivo dell'intervento.

L'importo da riportare deve essere comprensivo dell'IVA (da compilare solo nel caso in cui l'Ente ha dichiarato che recupera l'IVA).

G.5.2. IVA.

L'importo corrispondente all'IVA è da indicare solo nel caso di risposta negativa alla riga precedente.

G.5.3. Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche.

Le spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche sono cofinanziate al 75% e comunque sino a un massimo di 2.500 euro per posto alloggio (art. 8, comma 6, decreto ministeriale n. 1257/2021).

G.6.2. Valore dell'immobile.

Nel caso in cui il valore dell'immobile indicato al punto G.3.1 fosse più alto dell'importo complessivo di lavori, acquisti ed espropri (G.6.1) il valore dell'immobile utilizzabile come apporto ai fini della copertura finanziaria a proprio carico non può eccedere il valore G.6.1, quindi G.6.2 ≤ G.6.1.

G.6.4. Totale cofinanziamento a carico dello Stato su lavori, acquisti, espropri.

L'importo del cofinanziamento richiesto, nel caso di apporto del valore dell'immobile superiore a quello del costo dell'intervento, non può essere superiore al costo totale dell'intervento (G.6.4≤G.6.1).

G.6.7. Totale cofinanziamento per spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche.

Il cofinanziamento dello Stato per arredi e attrezzature deve rispettare il doppio vincolo di non superare il 75% della spesa prevista e dichiarata al punto G.5.3 e non superare il tetto massimo previsto di 2.500 euro/posto alloggio.

G.6.9. Totale cofinanziamento a carico dello Stato.

Sommare il cofinanziamento dello Stato relativo a lavori, acquisti ed espropri (G.6.4) con la quota del cofinanziamento relativa agli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (G.6.7).

G.7.5. Importo complessivo.

L'importo risultante deve essere uguale o superiore a quello di cui al precedente punto G.6.10.

H. CRONOGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO.

H.1. *Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo*.

Ciascuna a partire dalla data di pubblicazione del decreto di piano previsto dall'art. 8, comma 13 del decreto ministeriale n. 1257/2021. Il tempo delle fasi va indicato riportando il numero dei giorni intercorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di piano. I giorni devono essere espressi in successione ovvero ogni fase deve essere espressa nella quantità di giorni previsti sommati ai giorni ottenuti dalla fase precedente. Le date di inizio lavori, ultimazione dei lavori, piena funzionalità, sono impegnative ai fini del monitoraggio in corso d'opera.

H.1.4. Verbale di inizio lavori.

Non più di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di piano per gli interventi di tipologia A2 e non più di trecento giorni dalla data di pubblicazione del decreto di piano per gli interventi di tipologia A1 e B (con inizio prorogabile entro il 30 settembre successivo per gli interventi di tipologia A1 e A2, nei casi previsti dall'art. 8, comma 16, decreto ministeriale n. 1257/2021).

H.2. *Atto di acquisto*.

Non più di novanta giorni.

M. DOCUMENTAZIONE.

In allegato al modello devono essere inviati al Ministero dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021, il progetto e la documentazione specificata all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021.

Indicare con una croce quale documentazione, tra quella in elenco, è stata allegata.

M.1.1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 1257/2021 è obbligatorio presentare, a pena di esclusione, per i soggetti di cui alle lettere *h)*, *i)*, *j)*, copia dello statuto e della documentazione concernente la legittimazione del legale rappresentante;

M.1.3. Quando l'intervento preveda anche l'acquisizione delle aree necessarie deve essere inoltre allegata la documentazione in cui si riporti: rappresentazione dell'area da acquistare, indicazione della superficie, particella catastale e tipo di procedura di acquisizione. Negli elaborati progettuali deve essere incluso il progetto degli arredi e delle attrezzature didattiche e scientifiche se richiesti nel finanziamento.

M.1.5. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione, come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 1257/2021.

M.1.8. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione, come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 1257/2021.

M.2. *Documentazione*.

La documentazione completa comprende oltre agli allegati di cui all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021, un progetto di livello esecutivo ovvero definitivo, ovvero di fattibilità tecnica ed economica, come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, e l'eventuale documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, consistente in una copia dei provvedimenti autorizzativi (concessione, autorizzazione, asseveramento, nulla osta, ecc.).

22A01070
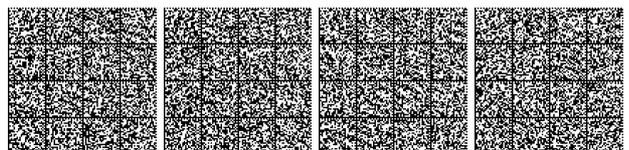
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 gennaio 2022.

Modifica del decreto 25 novembre 2021 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'art. 16 e l'art. 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, recante, a far data dal 15 maggio 2022, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota informativa della Commissione europea concernente l'imposizione di oneri di servizio pubblico sugli anzidetti collegamenti aerei pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 524 del 29 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 45353 del 9 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea - ai fini della pubblicazione in GUUE dei pertinenti avvisi - la documentazione relativa alle gare previste dagli articoli 5 e 6 del suindicato decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, per assegnare, a far data dal 15 maggio 2022, in esclusiva e con compensazione i servizi onerati ai sensi del medesimo decreto, qualora nessun vettore presenti formale accettazione per svolgere detti servizi senza esclusiva e senza compensazione;

Vista la nota ref. ARES(2021)7733971 del 14 dicembre 2021 con la quale, con riferimento all'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sui collegamenti sardi, la *Directorate general for mobility and transport* della Commissione europea ha confermato che la pubblicazione dei bandi connessi agli OSP deve essere effettuata inderogabilmente almeno sei mesi prima dell'avvio di ciascun contratto sottoscritto con il vettore aggiudicatario delle singole pertinenti procedure di gara, secondo quanto prescritto dall'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Preso atto che, nel corso delle successive interlocuzioni, la Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, ha fatto presente l'impossibilità di procedere, prima del 15 gennaio 2022, alla pubblicazione degli inviti di gara, inviati con la predetta nota n. 45353 del 9 dicembre 2021;

Considerato che la pubblicazione a partire dal 15 gennaio 2022 avrebbe comportato necessariamente uno slittamento dell'avvio del servizio, a seguito di aggiudicazione in esclusiva, ad una data successiva a quella del 15 maggio 2022, indicata negli inviti di gara trasmessi alla Commissione europea;

Attesa la necessità di procedere al ritiro dei predetti inviti a partecipare alla gara e all'invio di nuovi inviti che prevedano una decorrenza per l'avvio della concessione del servizio non più coincidente con la data di avvio dell'imposizione, ma successiva a questa;

Considerato che il disallineamento tra la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale n. 466/2021 e la data di avvio della nuova concessione dei servizi potrebbe determinare interruzioni dei servizi onerati che sono considerati essenziali per garantire la continuità territoriale aerea sarda;

Atteso che, nel corso dell'incontro dell'11 gennaio 2022, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e la Regione autonoma della Sardegna hanno condiviso l'opportunità di integrare il decreto ministeriale n. 466/2021 con la previsione di una clausola di salvaguardia che consenta a un qualsiasi vettore di presentare un'accettazione temporanea, consentendogli di esercitare il servizio senza esclusiva e senza compensazione anche per un tempo inferiore a quello in cui sarebbe vincolato in ragione dell'allegato tecnico del medesimo decreto ministeriale;

Vista la nota n. 104 del 12 gennaio 2022, con la quale l'assessore ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna, ipotizzando quale eventuale data di decorrenza della nuova concessione del servizio il 1° ottobre 2022, ha formalizzato la richiesta di prevedere un articolo integrativo al decreto ministeriale n. 466/2021 che introduca la sopramenzionata clausola di salvaguardia;
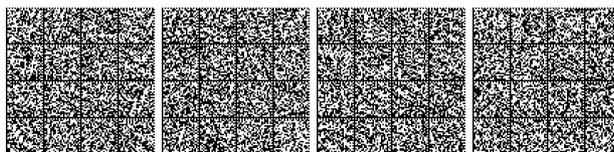
Considerata la necessità - nelle more del perfezionamento delle eventuali procedure di gara e dei conseguenti affidamenti da realizzarsi nel rispetto del prescritto limite minimo di sei mesi - di assicurare senza interruzioni la continuità territoriale della Regione autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 466/2021 in conformità a quanto richiesto dalla Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 7 del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466, è inserito il seguente:

«Art. 8. — 1. Fermo restando quanto disposto con i precedenti articoli, al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità e la connettività della Sardegna, in carenza dell'accettazione di una o più rotte ai sensi dell'articolo 4, in deroga al vincolo temporale di 12 mesi di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato tecnico e limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio pubblico e l'avvio dei servizi aerei di linea concessi in seguito alle gare pubbliche di cui all'articolo 5, i vettori aerei comunitari possono presentare accettazione transitoria, senza diritti di esclusività e senza compensazione finanziaria, in ordine a una o più rotte di cui all'articolo 1, conformemente agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto.

2. Le garanzie di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato tecnico, previste per l'accettazione e l'esercizio del servizio, sono rideterminate nella misura del 25% nel caso di accettazione transitoria.

3. L'accettazione transitoria di cui al precedente comma 1 decade nel caso in cui intervenga, in qualunque momento, l'accettazione prevista dall'articolo 4.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 24 gennaio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

22A01053

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Carignano del Sulcis».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
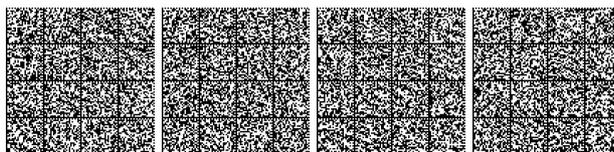
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 del 10 dicembre 2015, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Carignano del Sulcis»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Carignano del Sulcis»;

Considerato che il Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Carignano del Sulcis». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 15821 del 12 ottobre 2021 dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Carignano del Sulcis»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, al Consorzio di tutela Vino Carignano del Sulcis, con sede legale in Cagliari, c/o la Camera di commercio di Cagliari in largo Carlo Felice, n. 72, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Carignano del Sulcis».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A01040

DECRETO 4 febbraio 2022.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi del 9 agosto 2021 per danni causati dalle gelate di aprile 2021 nei territori della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», che all'art. 71, tra l'altro, stabilisce: «1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del 9 agosto 2021 con il quale è stato dichiarata l'eccezionalità delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8 aprile 2021, nelle Province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Città metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Vista la deliberazione n. 17-3091 dell'8 ottobre 2021, con la quale la Regione Piemonte chiede di integrare i territori per i quali è riconosciuta l'eccezionalità delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8 aprile 2021, ad ulteriori comuni delle Province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Città metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Visto il decreto 14 dicembre 2021, n. 655108, di riparto tra le regioni delle disponibilità recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di euro 161.000.000,00·del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel periodo da aprile a giugno 2021, e dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020 nei territori della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Considerato che le procedure adottate per la ripartizione delle somme recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non consentono di tenere conto di ulteriori fabbisogni emersi successivamente ai termini stabiliti per la rilevazione degli stessi sulla base delle domande presentate dai beneficiari;

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione del decreto 9 agosto 2021 della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Estensione ad ulteriori territori eccezionalità gelate del 7 e 8 aprile 2021

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate del 7 e 8 aprile, di cui al decreto 9 agosto 2021, citato nelle premesse, è estesa ai seguenti comuni delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Alessandria:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio del Comune di Montemarzino;

Provincia di Asti:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di Agliano Terme, Bubbio, Cocconnato d'Asti, Vigliano d'Asti;

Provincia di Biella:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di Valdengo, Vigliano Biellese;

Provincia di Cuneo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di Castelletto Stura, Santo Stefano Roero;
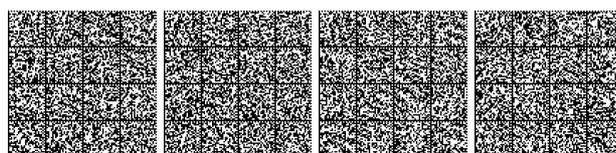
Provincia di Novara:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Comignago, Suno;

Città metropolitana di Torino:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Balangero, Candia Canavese, Cossano Canavese, Feletto, Piverone, Trana;

Provincia di Vercelli:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del Comune di Albano Vercellese;

Provincia di Verbano Cusio Ossola:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Omegna, Quarna Sotto, Verbania.

Art. 2.

Copertura fabbisogno di spesa

1. I fabbisogni di spesa di cui al presente decreto sono coperti nel limite delle assegnazioni disposte a favore della Regione Piemonte, con decreto di riparto 14 dicembre 2021.

2. La Regione Piemonte può integrare le assegnazioni di cui al comma 1, con economie di spesa risultanti da precedenti assegnazioni disposte a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

22A01043

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 19 settembre 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 1020 in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA. 49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: tromba d'aria del 19 settembre 2021 nelle Province di Brescia e Lodi;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. l, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;
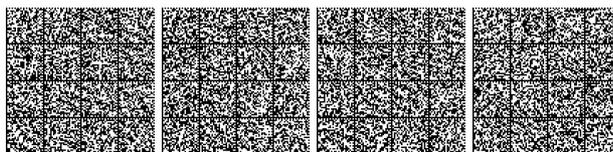
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di, solidarietà nazionale nelle aree colpite peri danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Brescia:

tromba d'aria del 19 settembre 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei Comuni di Calvisano, Carpenedolo, Pontevico, Visano.

Lodi:

tromba d'aria del 19 settembre 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Corte Palasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

22A01044

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 4 al 5 ottobre 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n, 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili cm il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone turali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamita naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2021 al 5 ottobre 2021 nella Provincia di Alessandria;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Alessandria:

piogge alluvionali dal 4 ottobre 2021 al 5 ottobre 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6, nel territorio del Comune di Ovada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

22A01045

DECRETO 4 febbraio 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 6 ottobre 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e: che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge persistenti del 6 ottobre 2021 nelle Province di Padova, Città metropolitana di Venezia;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastrutture connesse

all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova:

piogge persistenti del 6 ottobre 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Arre, Candiana, Casalserugo, Correzzola, Due Carrare, Maserà, Montegrotto Terme, Padova, Ponte San Nicolò, Pontelongo.

Città metropolitana di Venezia:

piogge persistenti del 6 ottobre 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Cavarzere, Cona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

22A01046

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 857).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 con cui gli effetti del predetto stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018 nel territorio della Provincia di Trapani;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle per-

centuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater* del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 5 gennaio 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente

ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.

5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Entro il termine dell'8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell'8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell'8 novembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre 2022 di cui al comma 6.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e

non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01124

ORDINANZA 3 febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 858).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: «Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza» con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti

e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell'art. 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le regioni – intestatarie di contabilità speciali – interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento con nota del 27 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020

1. La Provincia autonoma di Trento già individuata quale responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni dero-

gatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della medesima ordinanza.
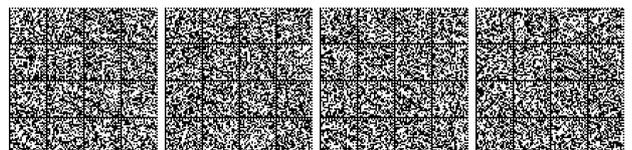
3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

4. La Provincia autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Trento può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

8. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni

1. La Provincia autonoma di Trento già individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia au-

tonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
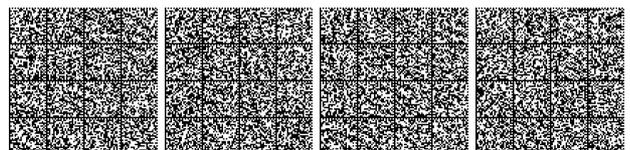
3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche.

4. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

6. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

8. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 febbraio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan». (Determina n. 137/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 30 agosto 2021, con la quale la società Mylan Ireland Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Lenalidomide Mylan (lenalidomide)»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 1°-3 dicembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21, 25-27 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale LENALIDOMIDE MYLAN (lenalidomide):

«Sindromi mielodisplastiche

"Lenalidomide Mylan" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Linfoma mantellare

"Lenalidomide Mylan" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario.»,

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282092/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.793,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57;

«2,5 mg - capsula rigida - uso orale- blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.540,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02;

«15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282116/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.940,00;
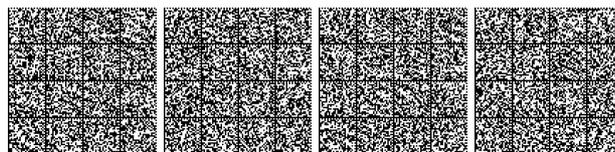
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18;

«20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282142/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.082,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53;

«25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282179/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.223,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06;

«5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.646,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Non ammissione alla rimborsabilità per l'indicazione «Lenalidomide Mylan» in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01147

DETERMINA 11 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Iloprost Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 136/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italia-

na del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 628 del 2 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2019, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iloprost Zentiva» (iloprost) e con cui lo stesso è stato collocato in classe C (CZ/H/0684/001/E/01);

Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2021, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe C alla classe A del medicinale «Iloprost Zentiva» (iloprost), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 046536025;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ILOPROST ZENTIVA (iloprost) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

10 mcg/ml soluzione per nebulizzatore - 30 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 046536025 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 435,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 816,95.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Iloprost Zentiva» (iloprost) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iloprost Zentiva» (iloprost) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01148

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*. (Delibera n. 379/21/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[…] le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *on-line*;

Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale sono attribuite all'Autorità competenze tese a «promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on-line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorità:

cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di interme-

diazione *on-line*» e dei «motori di ricerca *on-line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5);

garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on-line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14-*bis*);

irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31);

Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: "66-*bis*. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e di motori di ricerca *on-line* di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modifica dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»;

Ritenuto che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, il contributo per il funzionamento dell'Autorità deve essere calcolato sui ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione *on-line* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione) come segue:

1. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;

2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;

3. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;

4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;

Considerato, altresì, che in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di calcolo come ricavi (derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili) per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;

Rilevato che l'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005 individua, in sede di prima applicazione per l'anno 2021, l'aliquota contributiva da applicare alla base imponibile, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, del contributo all'Autorità a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e dei fornitori di motori di ricerca *on-line* nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione;

Considerato che, per gli anni successivi al 2021, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello» ed in particolare l'istituzione – a partire dal 1° ottobre 2021 - del nuovo Ufficio piattaforme, servizi digitali e *platform to business* della Direzione servizi digitali, cui sono state attribuite le competenze per lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, anche attraverso attività ispettive e sanzionatorie, finalizzate alla diffusione dei servizi digitali e dell'uso della piattaforma internet nei settori dell'intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*;
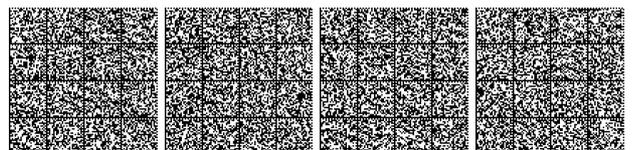
Considerato che i costi amministrativi da sostenere per le attività di regolamentazione e di vigilanza nel settore dell'intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line* possono essere stimati per l'anno 2022, in 4 milioni di euro;

Ritenuto che l'applicazione dell'aliquota dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture approvate precedentemente all'adozione della presente delibera;

Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di utilizzare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità dai soggetti operanti nei settori dei servizi d'intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web www.istat.it In detto modello viene richiesta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi (Voce A1 del Conto economico) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza: 1) intermediazione *on-line* e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica, 3) servizi *Media*, 4) servizi postali, 5) altri ricavi. Tale ripartizione è volta a garantire – ai soggetti operanti in diversi settori - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse fonti di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza;

Ritenuto opportuno illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo PtoB mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nei settori dei servizi d'intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*»;

Ritenuto, infine, opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Udita la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e i fornitori di motori di ricerca *on-line*, così come definiti all'art. 1, comma 6, lettera *a)* n. 5), della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati a seguito della vendita di servizi di intermediazione *on-line* e della fornitura di motori di ricerca *on-line* come definiti dall'Autorità nell'informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS e risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture approvate precedentemente all'adozione della presente delibera.

2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che al 1° marzo 2022 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
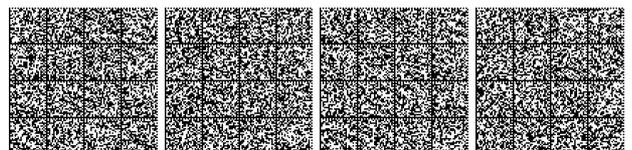
3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo PtoB - Anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione le intimazioni sono adottate con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando il modello telematico «Contributo PtoB - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 18 novembre 2021

Il Presidente: LASORELLA

La Commissaria relatrice: GIOMI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 379/21/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

22A01052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 103/2022 del 2 febbraio 2022

Autorizzazione variazioni: sono autorizzate le seguenti variazioni:

PT/H/1570/001-002/II/015 - tipo II C.I.4 aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito dei nuovi dati sull'idroclorotiazide e aggiornamento dei testi, compresa l'etichettatura, alla versione corrente del QRD *template*;

PT/H/1570/001-002/IB/016 - tipo IB C.I.2.a) adeguamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al prodotto di riferimento Diovan Comp, aggiunta dei punti 17 e 18 sulle etichette e modifiche editoriali minori;

PT/H/1570/001-002/IB/017 – tipo IB C.I.z) aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per implementare le raccomandazioni adottate dal PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) per i medicinali contenenti idroclorotiazide, adeguamento dei testi, compresa l'etichettatura, alla versione corrente del QRD *template* e alla linea guida eccipienti;

0PT/H/1570/001-002/IB/025 - tipo IB C.I.z) aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per implementare le raccomandazioni adottate dal PRAC (EMA/PRAC/111214/2020) per i medicinali contenenti idroclorotiazide, modifiche editoriali minori e adeguamento dei testi, compresa l'etichettatura, alla versione corrente del QRD *template* e alla linea guida eccipienti relativamente al medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA - (A.I.C. 041492),

Dosaggio/forma farmaceutica:

«80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano - Italia - codice fiscale 11388870153.

Numero procedura: PT/H/1570/001-002/II/015 - PT/H/1570/001-002/IB/016 - PT/H/1570/001-002/IB/017 - PT/H/1570/001-002/IB/025.

Codice pratica: VC2/2017/239 - C1B/2017/1361 - C1B/2018/2633 - C1B/2020/1416.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00976

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuperal»

Estratto determina AAM/PPA N. 108/2022 del 2 febbraio 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NUPERAL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione: «10mg/10mg capsule rigide a rilascio modificato» 48 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al.

A.I.C. n. 045210034 (base 10) 1C3QFL (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio modificato.

Principi attivi: doxilamina succinato + piridossina cloridrato.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., codice fiscale 00737420158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, Italia.

Procedura europea: ES/H/0343/001/IB/020.

Codice pratica: C1B/2021/2311.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00977

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto determina AAM/PPA n. 112/2022 del 3 febbraio 2022

Codice pratica: VC2/2018/317 - VC2/2018/323.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 settembre 2021 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 616/2021 del 5 agosto 2021, concernente le variazioni tipo II_B.V.B.1.b), tipo IB_B.II.c.2 *a)*, tipo IB_B.II.d.2 *a)*, tipo IB_B.II.d.2.d), tipo II_B.V.B.1.b) la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo ed etichettatura, precedentemente autorizzati e quindi non comprensivi delle variazioni di cui alla determina sopracitata, entro e non oltre il 3 maggio 2022, relativamente al medicinale ZINNAT (A.I.C. n. 026915) in tutte le confezioni attualmente autorizzate.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona - codice fiscale 00212840235.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, che non riportino nel foglio illustrativo e nell'etichettatura, le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00978

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Farmalider».

Estratto determina AAM/PPA n. 114/2022 del 3 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/994.

Cambio nome: C1B/2021/2500.

Numero procedura europea: DE/H/6226/001-002/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Farmalider S.A. (codice SIS 2596), con sede legale e domicilio fiscale in C/ La Granja Nº 1 3ª Planta - 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna (ES):

medicinale: PARACETAMOLO FARMALIDER;

confezioni A.I.C. n.:

045523014 - «500 mg compresse» 1 compressa in blister al/pvc/pvdc;

045523026 - «500 mg compresse» 12 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523038 - «500 mg compresse» 16 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523040 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523053 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523065 - «1000 mg compresse» 1 compressa in blister al/pvc/pvdc;

045523077 - «1000 mg compresse» 8 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523089 - «1000 mg compresse» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523091 - «1000 mg compresse» 18 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523103 - «1000 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523115 - «1000 mg compresse» 32 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523127 - «1000 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523139 - «1000 mg compresse» 6 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523141 - «1000 mg compresse» 12 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045523154 - «1000 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc,

alla società Bio Medical Healthcare S.r.l. (codice SIS 5586) codice fiscale 12316780019, con sede legale e domicilio fiscale in Corso Francia, 4, 10143 Torino, Italia (IT), con variazione della denominazione del medicinale in: PARACETAMOLO BIO MEDICAL HEALTHCARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00979

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido clavulanico KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 115/2022 del 3 febbraio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 15 giugno 2020 con conseguente modifica degli stampati CZ/H/0503/002/R/001. È autorizzata, altresì, la seguente variazione: CZ/H/0503/002/IB/008 tipo IB C.I.z Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/406987/2017), adeguamento degli stampati al QRD *Template* e altre modifiche editoriali, relativamente al

medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO KRKA (A.I.C. n. 043207);

dosaggio/forma farmaceutica: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Krka d.d. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

procedura decentrata;

codice procedura europea:

CZ/H/0503/002/R/001;

CZ/H/0503/002/IB/008;

codice pratica:

FVRMC/2019/182;

C1B/2017/2568 .

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.c. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00980

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin e Metformina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 116/2022 del 3 febbraio 2022

Codice pratica: C1A/2021/3033.

Procedura europea n.: AT/H/0773/001-002/IA/007/G.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale VILDAGLIPTIN E METFORMINA TEVA anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045714159 base 32 1CM2RH;

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045714161 base 32 1CM2RK;

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045714173 base 32 1CM2RX;

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045714185 base 32 01CM2S;

titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Olanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
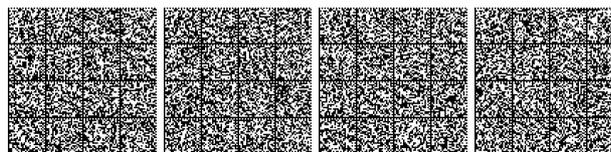
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti - internista, endocrinologo, geriatra.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00981

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachiverde».

Estratto determina AAM/PPA n. 118/2022 del 3 febbraio 2022

Codice pratica: VN2/2020/197.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni:

Tipo IA - A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente;

Tipo IB - B.II.b.5.f Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta o soppressione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità;

Tipo IB - B.II.b.1.e Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IB - B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito: altra variazione;

Tipo IA - B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o deilimiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

Tipo IA - B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione;

Tipo II - B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto;

Tipo IA - B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata;

Tipo IB - B.II.b.4.b) *Change in the batch size (including batch size ranges) of the finished product-Downscaling down to 10fold*;

Tipo IB - B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione;

Tipo IB - B.III.1.a.3) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: per un principio attivo, un reattivo, una sostanza intermedia utilizzata nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

Tipo II - B.II.a.3.b.2) Modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti;

Tipo IA - B.II.b.2.a) Modifiche qualitative prodotto finito - Fabbricazione - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

Tipo IB - B.II.b.3.a) Modifiche qualitative prodotto finito - Fabbricazione - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IB - B.II.b.3.z) Modifiche qualitative prodotto finito - Fabbricazione - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

Tipo IB - B.II.b.4.a) Modifiche qualitative prodotto finito - Fabbricazione - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

Tipo IB - B.I.b.1.h) Modifiche qualitative principio attivo - Controllo del principio attivo - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione delle sostanze biologiche o immunologiche) di un parametro di specifica con il metodo di prova corrispondente per motivi di sicurezza o di qualità.

A seguito delle modifiche sopra indicate, viene modificato il paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il relativo paragrafo del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale TACHIVERDE nella forma farmaceutica e confezioni:

«1000 mg compresse» 16 compresse divisibili - 036813020;

«1000 mg compresse» 8 compresse divisibili - 036813018.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. con sede legale in viale Amelia, 70, 00181 Roma, codice fiscale 03907010585.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA N. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00982

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 1226 del 23 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg filmtabletten 30 filmtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1 - 20685, intestato alla società Servier Austria GMBH Mariahilferstraße 20/7 1070 Vienna e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie F - 45520 GIDY, France e da Servier (Ireland) Industries LTD Gorey Road, Arklow - Co. Wicklow Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.

Confezione:

DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C.: 035292059 (in base 10) 11P0WV (in base 32) - forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, costituita da diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171), macrogol 6000, magnesio stearato, talco, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lo;

Prespack, Jacek Karonski Poland, Skorzewo, ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C.: 035292059 - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C.: 035292059 SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00983

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 457 del 18 maggio 2021 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico».

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 457 del 18 maggio 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela BRUFEN RAPID 400 mg 24 cps dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 0232999, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 27 maggio 2021.

Ove è scritto:

Classe di rimborsabilità: C.

Leggasi:

Classe di rimborsabilità: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

È integrata inoltre, la determina IP n. 1011 dell'8 ottobre 2021, concernente la modifica del regime di fornitura da: da SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco) a OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco), del medicinale BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - A.I.C. n. 049348016 - Repubblica Ceca, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 140 del 25 novembre 2021, con la rettifica della determina IP n. 457 del 18 maggio 2021, sopra descritta.

È inoltre rettificato il numero di autorizzazione dalla Repubblica Ceca da 0232999 a 29/407/13-C.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00984

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monodrin occhi».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 del 2 febbraio 2022

Procedura europea n. DE/H/6487/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MONODRIN OCCHI, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Bausch + Lomb Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3031 Lake Drive, Citywest Business Campus, cap D24 PPT3, Dublino, Irlanda (IE).

Confezioni:

«0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535014 (in base 10) 1H7Q16 (in base 32);

«0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535026 (in base 10) 1H7Q1L (in base 32);

«0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535038 (in base 10) 1H7Q1Y (in base 32);

«0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535040 (in base 10) 1H7Q20 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25ºC.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene 0,5 mg di azelastina cloridrato.

Eccipienti:

Sorbitolo liquido al 70% (non cristallizzabile);

Ipromellosa;

Disodio edetato;

Sodio idrossido;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlino (Germania)

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e prevenzione dei sintomi della congiuntivite allergica stagionale in adulti e bambini dai quattro anni in poi.

trattamento dei sintomi della congiuntivite allergica non stagionale (perenne) in adulti e bambini dai dodici anni in poi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00985

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfacaina»

Con la determina n. aRM - 16/2022 - 1343 del 28 gennaio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dentsply Sirona Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALFACAINA

confezione: 028418010;

descrizione: «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 100 cartucce 1,8 ml;

confezione: 028418022;

descrizione: «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100000» 100 cartucce 1,8 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01041

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefamandolo K24 Pharmaceuticals».

Con la determina n. aRM - 15/2022 - 2153 del 28 gennaio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della K24 Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CEFAMANDOLO K24 PHARMACEUTICALS

confezione: 033445053;

descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi;

confezione: 033445065;

descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi;

confezione: 033445040;

descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01042

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Aurobindo».

Estratto determina n. 120/2022 dell'8 febbraio 2022

Medicinale: LENALIDOMIDE AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727011 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727023 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727035 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727047 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727050 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727062 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727074 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727086 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727098 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727100 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727112 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727124 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727136 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727148 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727151 (in base 10);
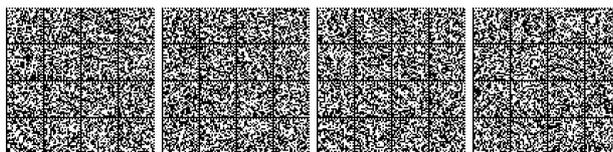
«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727163 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727175 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727187 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727199 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727201 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727213 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727225 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727237 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727249 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727252 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727264 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727276 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727288 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727290 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727302 (in base 10);

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore ai 30 °C.

Composizione:

principio attivo: lenalidomide.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, - Birzebbugia - Malta;

Generis Farmacêutica S.A. - Rua Joao De Deus, nº 19 - Venda Nova, Amadora - Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

Mieloma multiplo

«Lenalidomide Aurobindo» come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.

«Lenalidomide Aurobindo» in regime terapeutico di associazione è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

«Lenalidomide Aurobindo» in associazione con desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Sindromi mielodisplastiche

«Lenalidomide Aurobindo» come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Linfoma mantellare

«Lenalidomide Aurobindo» come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario.

Linfoma follicolare

«Lenalidomide Aurobindo» in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727086 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.646,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96;

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727136 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.793,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57;

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727187 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.940,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18;

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar-al - A.I.C. n. 049727288 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.223,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa); euro 5.320,06.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide Aurobindo» (lenalidomide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati, al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Aurobindo» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
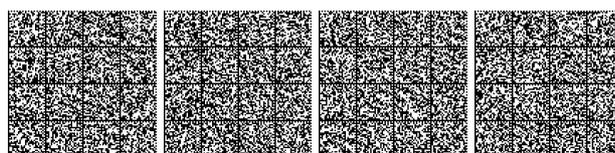
Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01149

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Niagara Falls (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Luca Vitali, Vice Console onorario in Niagara Falls (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale
TRICHILO

22A01047

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Sarnia (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Luisa Zoncheddu Solinas, Vice Console onorario in Sarnia (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale
TRICHILO

22A01048

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Thunder Bay (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Stella Vallelunga, Vice Console onorario in Thunder Bay (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale
TRICHILO

22A01050

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in London (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Giuseppe Raffa, Vice Console onorario in London (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Vice direttore generale
TRICHILO

22A01051

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Attività di ricerca da svolgere nell'ambito del PNRR Missione M2-C2 - Investimento 3.5: «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno».

Il Ministro della transizione ecologica, in data 23 dicembre 2021, ha emanato un decreto ministeriale al fine di dare attuazione all'investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR, prevedendo:

la stipula di un accordo di programma con Enea affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel «Piano operativo di ricerca» (POR) che verrà predisposto da Enea per un contributo massimo pari a 110 milioni di euro;

la pubblicazione di successivi bandi di gara come dettagliato nel decreto.

Tale provvedimento è stato ammesso alla registrazione il 29 gennaio 2022 al numero n. 120.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica nella sezione dedicata a «bandi e avvisi» www.mite.gov.it

22A01049

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 19 novembre 2021 di individuazione degli incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico.

Si comunica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021, recante individuazione degli incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico, è stato registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al n. 1097.

Il testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali).

22A01123

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
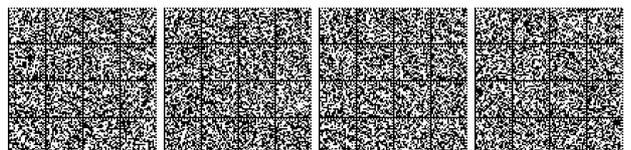
(WI-GU-2022-GU1-039) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
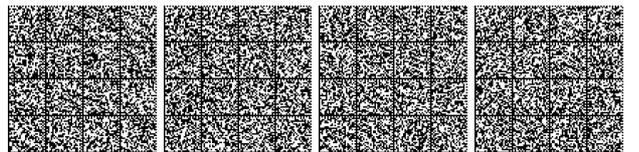
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.